



*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

**ORDINANZA SINDACALE  
n. 32 del 23 dicembre 2024**

**Oggetto:** Integrazione dell'ordinanza sindacale n. 978 del 20/12/2024, avente ad oggetto il divieto, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la "Vigilia di Natale" e la "Vigilia di Capodanno" – 24 e 31 dicembre 2024, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack, o qualsiasi altro materiale, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di martedì 24 e di martedì 31 dicembre 2024, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta ed il servizio di somministrazione in bicchieri di vetro ai tavoli dei locali, nelle ulteriori vie ricomprese nel Quartiere Vomero: "*Via Michele Kerbaker*", "*Piazza Cosimo Fanzago*", "*Via Francesco Cilea, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Scarlatti e l'incrocio con via San Domenico*", come dettagliate nel provvedimento.

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

Con ordinanza sindacale n. 978 del 20/12/2024, al fine di garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la “Vigilia di Natale” e la “Vigilia di Capodanno” del 24 e 31 dicembre 2024, è stato disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di martedì 24 e di martedì 31 dicembre 2024, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nelle vie ricomprese nel perimetro delle seguenti aree:

Quartiere Chiaia – zona c.d. “Baretti”:

- Via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Caterina a Chiaia)
- Via Santa Caterina a Chiaia
- Piazza dei Martiri
- Via Carlo Poerio
- Via Giuseppe Fiorelli
- Largo Ferrandina
- Via Cavallerizza a Chiaia

Centro Storico:

- Via Mezzocannone
- Via De Marinis
- Via Candelora
- Via Santa Chiara
- Via San Sebastiano
- Via Portalba
- Via Santa Maria di Costantinopoli
- Via Sapienza/via del Sole
- Piazza Miraglia
- Via San Pietro a Maiella

Quartieri Spagnoli:

- Vico delle Due Porte a Toledo
- Vico Tre Regine
- Vico San Sepolcro
- Via Toledo

E nelle seguenti vie del Quartiere Vomero:

- Piazza Ferdinando Fuga
- Piazza Vanvitelli
- Via Aniello Falcone
- Via Raffaele Morghen
- Via Gianlorenzo Bernini
- Via Scarlatti
- Via Luca Giordano
- Via G. Merliani
- Via E. Alvino
- Piazza Medaglie d'Oro
- Piazza Immacolata
- Piazza Leonardo
- Piazza degli Artisti
- Piazza Francesco Muzii
- Piazzale San Martino

Con nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto - Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 23 dicembre 2024 Cat. A.4/Gab. – O.P., acquisita con PG/2024/1111941 del 23/12/2024, è stata richiesta ad integrazione dell'ordinanza sindacale suddetta, l'estensione del divieto di cui sopra presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate del Quartiere Vomero:

- Via Michele Kerbaker;
- Piazza Cosimo Fanzago;
- Via Francesco Cilea, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Scarlatti e l'incrocio con via San Domenico.

**Ritenuto, pertanto:**

Necessario integrare l'ordinanza sindacale n. 978 del 20/12/2024 in conformità alle richieste pervenute dalla Questura di Napoli;

Visto

L'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP  
dott.ssa Antonietta Rubino*

**Sentito**

L' Assessore al Turismo e alle Attività Produttive

## **ORDINA**

Di integrare l'ordinanza n. 978 del 20/12/2024, avente ad oggetto, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, con esclusione del servizio di somministrazione in bicchieri di vetro ai tavoli dei locali, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di martedì 24 e di martedì 31 dicembre 2024, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nelle ulteriori vie ricomprese nel Quartiere Vomero: "*Via Michele Kerbaker*", "*Piazza Cosimo Fanzago*", "*Via Francesco Cilea, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Scarlatti e l'incrocio con via San Domenico*".

## **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

*Gaetano Manfredi*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*

*Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.*